



Global Policy

Conflitti di Interesse

Indice

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 2 |
| 1.1 | Scopo del documento e sintesi dei contenuti | 2 |
| 1.2 | Contesto normativo esterno di riferimento | 2 |
| 1.3 | Entità Destinatarie | 2 |
| 1.4 | Glossario e Acronimi | 3 |
| 2 | PRINCIPI RELATIVI AI CONFLITTI D'INTERESSE | 4 |
| 2.1 | Categorie dei conflitti d'interesse | 4 |
| 2.1.1 | Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento | 6 |
| 2.1.1.1 | <i>Conflitti oggetto della direttiva MIFID II</i> | 6 |
| 2.1.1.2 | <i>Conflitti oggetto della direttiva MIFID II – Requisiti supplementari</i> | 6 |
| 2.1.1.2.1 | Requisiti generali supplementari in relazione ad assunzione a fermo o collocamento | 6 |
| 2.1.1.2.2 | Requisiti supplementari per la determinazione del prezzo di offerta relativo all'emissione di strumenti finanziari | 6 |
| 2.1.1.2.3 | Requisiti supplementari relativi al collocamento | 6 |
| 2.1.1.2.4 | Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri | 7 |
| 2.1.1.2.5 | Requisiti supplementari relativi alla realizzazione di strumenti finanziari | 7 |
| 2.1.1.3 | <i>Conflitti derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business Conflicts")</i> | 7 |
| 2.1.2 | Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi | 7 |
| 2.1.3 | Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari | 8 |
| 2.1.4 | Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark | 8 |
| 2.1.5 | Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento | 8 |
| 2.1.6 | Conflitti derivanti da attività e servizi bancari | 8 |
| 2.1.6.1 | <i>Conflitti relativi a partecipazioni detenute in imprese non finanziarie e investimenti indiretti in equity</i> | 9 |
| 2.1.7 | Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo | 9 |
| 2.1.8 | Conflitti di natura organizzativa | 9 |
| 2.1.8.1 | <i>Nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali</i> | 9 |
| 2.1.8.2 | <i>Nomina di un Dipendente a membro di organismi aziendali</i> | 10 |
| 2.1.8.3 | <i>Conflitti derivanti da modifiche organizzative</i> | 10 |
| 2.1.9 | Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni | 10 |
| 2.1.9.1 | <i>Conflitti di Interesse in operazioni di business</i> | 10 |
| 2.1.9.2 | <i>Interessi relativi a fornitori esterni o del Gruppo</i> | 10 |
| 2.2 | Misure organizzative | 11 |
| 2.3 | Comunicazione sui conflitti d'interesse | 11 |
| 2.4 | Record keeping | 11 |

1 PREMESSA

1.1 Scopo del documento e sintesi dei contenuti

La presente Policy definisce le regole e gli standard che devono essere implementati nel Gruppo UniCredit al fine di individuare, gestire e registrare correttamente i conflitti d'interesse con particolare attenzione ai:

- conflitti connessi con la prestazione di servizi e attività d'investimento;
- conflitti connessi con la distribuzione di prodotti assicurativi;
- conflitti connessi con l'emissione di strumenti finanziari;
- conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a un financial benchmark;
- conflitti connessi con la fornitura di raccomandazioni in materia di investimenti;
- conflitti connessi con la prestazione di servizi e attività bancari;
- conflitti connessi con interessi personali esterni dei dipendenti;
- conflitti organizzativi;
- conflitti derivanti dall'attribuzione di servizi e/o attività a fornitori esterni.

Il Gruppo fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi ad un'ampia gamma di clientela e conseguentemente affronta una serie di possibili conflitti d'interesse in considerazione, anche, delle diverse tipologie di relazioni e di Stakeholder quali, ad esempio, i clienti, il Gruppo o parte del medesimo, gli azionisti, le Autorità.

Qualsiasi errore nella corretta gestione dei conflitti d'interesse è suscettibile di determinare per il Gruppo rischi reputazionali, azioni legali o delle Autorità e sanzioni nonché provvedimenti disciplinari nei confronti del Personale rilevante.

1.2 Contesto normativo esterno di riferimento

Questa Rule è emessa in conformità alla principale normativa esterna di riferimento di seguito elencata:

- Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV)
- EBA – Orientamenti sulla governance interna (GL 2017/11)
- Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e relativi regolamenti e direttive delegati (c.d. "MiFID II");
- Regolamento (UE) N. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato);
- Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
- Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- Testo unico della Finanza, Decreto legislativo Nr. 58/1998;
- Codice civile italiano, Art. 2391 e 2391-bis relativi agli interessi degli amministratori e alle operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- Regolamento Consob Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche relativa alle operazioni con parti correlate;
- Testo unico bancario, Decreto legislativo Nr. 385/1993;
- Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, contenente Titolo V, Capitolo 5 riguardante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Attività Di Rischio e Conflitti Di Interesse Nei Confronti Di Soggetti Collegati"
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenente, tra l'altro, le disposizioni di vigilanza prudenziale su investimenti che possono essere detenuti da banche e gruppi bancari.

1.3 Entità Destinatarie

Global Policy Conflitti di Interesse

La presente Rule si applica a tutte le Società del Gruppo in funzione della tipologia di attività svolte, in base alle istruzioni fornite nel Navigatore.

1.4 Glossario e Acronimi

| Parola chiave | Definizione |
|---|--|
| Autorità | Qualsiasi competente Autorità di regolamentazione e di vigilanza |
| Barriere informative | Le barriere informative (c.d. "chinese walls") sono le misure fisiche, elettroniche ed organizzative che mirano a gestire le Informazioni privilegiate e i conflitti d'interesse nell'osservanza di obblighi normativi e contrattuali legati alla divulgazione di Informazioni privilegiate. Tali misure contribuiscono anche ad evitare la divulgazione inappropriata di tali informazioni tra strutture di Gruppo, evento che determinerebbe una situazione di conflitto d'interesse |
| Capogruppo | UniCredit S.p.A. (di seguito anche "UniCredit") |
| Compliance | La funzione Compliance di ciascuna Società del Gruppo |
| Dipendenti | Tutti i soggetti assunti con regolare contratto di lavoro ed i promotori finanziari che abbiano un mandato in esclusiva con UniCredit |
| Esponenti Bancari | I soggetti definiti dall'articolo 136 del Testo Unico Bancario |
| Eventi | Attività e tipologie di rapporti riconducibili sia al Gruppo che ai suoi Dipendenti, in riferimento ai quali potrebbero insorgere dei potenziali conflitti d'interesse |
| Group Compliance | La funzione Compliance della Capogruppo |
| Gruppo | Gruppo UniCredit, composto da UniCredit S.p.A. e dalle Società del Gruppo (di seguito anche "Gruppo UniCredit") |
| Gruppo bancario | L'insieme delle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al Gruppo bancario UniCredit, nella composizione di volta in volta applicabile |
| Informazioni privilegiate | Informazioni rientranti nella definizione di cui al Regolamento UE Nr. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR) |
| Informazioni riservate | Con "Informazioni riservate", in relazione ad una persona giuridica o ad una persona fisica, si fa riferimento a informazioni che presentano un valore intrinseco per la persona in questione e che, se rese di dominio pubblico o divulgate a un competitor o a parti (terze) esterne sono suscettibili di avere conseguenze negative per la società |
| Matrice dei conflitti d'interesse (i.e. "coi Matrix") | E' la matrice che cataloga le tipologie di Conflitto d'interesse in funzione dalla combinazione di eventi e operazioni, come elencato e descritto nell'Allegato 1 |
| Misure organizzative | Misure/interventi finalizzati a mitigare/neutralizzare i diversi Conflitti d'interesse individuati e descritti nell'Allegato 1 |
| Organi aziendali | In funzione della struttura di governance societaria, si intendono il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Consiglio di |

| Parola chiave | Definizione |
|----------------------|--|
| | sorveglianza ed il Consiglio di Gestione ed il Comitato di controllo, |
| Parti correlate | L'insieme dei soggetti in base alla definizione del Regolamento CONSOB. ("Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) |
| Perimetro Unico | E' definito "Perimetro unico" l'insieme composto dalle "Parti correlate" e dai "Soggetti collegati" |
| Personale rilevante | I dipendenti ed i membri degli Organi aziendali |
| Prossimi Congiunti | I parenti e gli affini sino al secondo grado nonché il convivente more-uxorio ed i figli di quest'ultimo. |
| Responsabile diretto | Il soggetto incaricato della supervisione diretta del Dipendente, come definito dalla Società datrice di lavoro |
| Società del Gruppo | Entità direttamente o indirettamente controllata da UniCredit S.p.A. (di seguito anche "Entità", "Società" o "Subordinata") |
| Soggetti collegati | L'insieme dei soggetti elencati dalla Circolare Banca D'Italia 263/2006 (Titolo V, Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti d'interesse con soggetti collegati") |
| Stakeholder | Detentori di interessi diversi, ad esempio, gli azionisti ed i clienti |
| Acronimo | Definizione |
| COI | Conflitti d'interesse |
| OBI | Interessi personali dei dipendenti esterni all'ambito lavorativo |

2 PRINCIPI RELATIVI AI CONFLITTI D'INTERESSE

2.1 Categorie dei conflitti d'interesse

L'espressione conflitto d'interesse fa riferimento a qualsivoglia situazione che interessa il Gruppo, il suo Personale rilevante e/o gli Stakeholder, laddove il Gruppo o un Dipendente sia in una posizione tale da poter in qualche modo trarre vantaggio dalla propria veste professionale o ufficiale per ottenere un beneficio indebito per il Gruppo o personale (anche potenzialmente a discapito del Gruppo), danneggiando uno o più clienti o gruppi di stakeholder.

Un conflitto d'interesse sussiste anche laddove vi sia la sola possibilità che si concretizzi tale irregolarità, sebbene non ne derivino atti non etici o illeciti.

La presente Rule descrive le seguenti casistiche di conflitto d'interesse:

Global Policy Conflitti di Interesse

1. **Conflitti connessi con la prestazione di servizi e/o attività d'investimento**, ovvero i conflitti d'interesse disciplinati dalla direttiva MIFID II c.d. "Conflitti MIFID II" ed i conflitti d'interesse derivanti dalla prestazione congiunta di attività e servizi MIFID II e d'impresa "Conflitti di Business". I "Conflitti MIFID II" interessano i clienti e la prestazione dei servizi e/o attività d'investimento di cui alla "direttiva MIFID II". Ad esempio, laddove il Gruppo conceda finanziamenti rilevanti a una società e al contempo distribuisca strumenti finanziari emessi dalla medesima. I Conflitti di Business consistono in situazioni in cui l'interesse di due clienti o di un cliente e l'interesse del Gruppo sono in conflitto tra loro e sono suscettibili di generare una violazione normativa o rischi reputazionali per il Gruppo o una violazione degli accordi contrattuali stipulati dal medesimo. I Conflitti di Business, potrebbero insorgere, ad esempio, nell'ambito di un incarico di corporate finance, nel caso in cui si venga contattati da due diversi Clienti per ricevere consulenza o servizi di project finance sulla stessa società. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.1.
2. **Conflitti connessi con la distribuzione di prodotti assicurativi**. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.2.
3. **Conflitti connessi con l'emissione di strumenti finanziari**. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.3.
4. **Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dal contributo a un financial benchmark**. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.4.
5. **Conflitti connessi con la fornitura di raccomandazioni in materia di investimento**. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.5.
6. **Conflitti connessi con la prestazione di attività e servizi bancari**, ad esempio: i) con riferimento al Perimetro Unico: in caso di fornitura di servizi o attività bancari ad un membro di un Organo aziendale del Gruppo; ii) con riferimento a partecipazioni in società non finanziarie e/o investimenti indiretti in equity: nel caso di detenzione di una partecipazione rilevante da parte di una business line del Gruppo e contemporanea presenza di una significativa operazione di finanziamento alla medesima società concessa da un'altra business line del Gruppo. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.6.
7. **Conflitti connessi con interessi personali esterni dei dipendenti**, ad esempio laddove un dipendente abbia un interesse sostanziale in un fornitore del Gruppo e sia coinvolto nelle decisioni del Gruppo in materia di appalti. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.7.
8. **Conflitti organizzativi**, ovvero conflitti che potrebbero insorgere nel caso in cui lo stesso dipendente ricopra più di un ruolo rilevante o in caso di modifiche all'organigramma o per aspetti correlati alle responsabilità assegnate. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.8.
9. **Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a professionisti e fornitori esterni** (ivi compreso l'outsourcing). Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 2.1.9.

Il Gruppo tratta i clienti in modo imparziale e trasparente, sia quando offre loro consulenza sia quando opera per loro conto. Nello specifico, laddove il Personale rilevante sia a conoscenza di avere (o che il Gruppo ha) un interesse sostanziale (diverso dalle relazioni commerciali standard con i clienti) in grado di influire sul proprio operato con i clienti, il Personale rilevante è tenuto a operare nell'interesse del cliente ed ogni altro interesse deve essere ignorato.

Qualora un conflitto d'interesse non possa essere gestito in conformità a questa Policy, il conflitto d'interesse deve essere evitato, ad esempio rinunciando a partecipare all'operazione/attività proposta.

Il Modello del Gruppo per l'identificazione e la gestione delle diverse tipologie di conflitto d'interesse prevede le seguenti fasi:

- identificazione di Eventi/attività riferiti al Gruppo in grado di generare conflitti d'interesse;
- identificazione delle tipologie di conflitti d'interesse sulla base della classificazione di gruppo;
- identificazione sia delle misure organizzative idonee a mitigare/annullare le pertinenti tipologie di conflitto d'interesse sia delle condotte da adottare (ad es. comunicazione e/o gestione);
- registrazione dei conflitti d'interesse; e
- controlli.

Group Compliance Risk Assessment & Controls è responsabile di verificare la solidità del Modello a livello di Gruppo.

Global Policy Conflitti di Interesse

2.1.1 Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento

Conflitti oggetto della direttiva MIFID II

Le Società del Gruppo UniCredit che prestano servizi e attività d'investimento¹ devono individuare i conflitti d'interesse potenziali e/o effettivi e, ove possibile, identificare le misure volte a gestire tali conflitti (si veda l'Allegato 1).

Considerando che l'identificazione dei conflitti di interesse è un processo continuativo, ciascuna Società è tenuta ad implementare le misure organizzative necessarie a garantire tale costante verifica e a monitorare l'effettivo aggiornamento.

Eventuali comunicazioni sui conflitti d'interesse devono essere effettuate con debito anticipo, su supporto durevole e includere dettagli sufficienti a consentire ai Clienti di prendere decisioni informate in relazione al servizio offerto dal Gruppo nel contesto del quale si presenta il conflitto d'interesse. La valutazione di quale comunicazione sia più appropriata dipende dai singoli fatti e circostanze tra cui, ad esempio, la natura del conflitto d'interesse, la conoscenza e l'esperienza delle parti interessate in relazione l'una all'altra e la tipologia di operazione.

Ciascuna Società che presta servizi di investimento è tenuta a fornire/pubblicare sul proprio sito web una descrizione sintetica della propria policy in materia di conflitti d'interesse. Inoltre, in qualsiasi momento il cliente richieda ulteriori dettagli sulla stessa, la Società è tenuta a fornirli su un supporto duraturo o tramite il sito web. La policy sui conflitti d'interesse viene aggiornata/verificata almeno con cadenza annuale dalla Compliance. Le verifiche annuali saranno opportunamente condotte ed archiviate dalla Compliance assieme alla documentazione delle valutazioni relative a tutti i conflitti che interessano la Società.

Inoltre, almeno con cadenza annuale, Compliance deve trasmettere al competente senior management una relazione sui conflitti d'interesse.

Conflitti oggetto della direttiva MIFID II – Requisiti supplementari

2.1.1.2.1 Requisiti generali supplementari in relazione ad assunzione a fermo o collocamento

Le Società del Gruppo che forniscono servizi di consulenza in materia di strategia di corporate finance e assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari, prima di accettare un incarico per la gestione dell'offerta, sono tenute ad implementare le procedure ulteriori volte a prevenire o a gestire i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere al momento del collocamento di tali strumenti finanziari presso i propri clienti o nel portafoglio di proprietà del Gruppo.

Nei casi in cui una Società non riesca ad implementare procedure adeguate per gestire un conflitto d'interesse, la Società rinuncerà all'incarico.

Ciascuna Società valuterà in maniera puntuale il caso in cui i proventi di un'emissione possano essere usati per rimborsare eventuali finanziamenti o crediti concessi allo stesso cliente-emittente da parte di una qualsivoglia Società del Gruppo (cosiddetto "impiego dei proventi").

2.1.1.2.2 Requisiti supplementari per la determinazione del prezzo di offerta relativo all'emissione di strumenti finanziari

Le Società che si occupano della determinazione del prezzo di offerta di nuove emissioni di strumenti finanziari devono implementare procedure, sistemi e controlli atti ad identificare e prevenire o gestire i conflitti d'interesse che insorgono in relazione all'eventuale sotto/sopravalutazione del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo, coerentemente con le indicazioni sulle misure organizzative contenute nella relativa policy, c.d. Pricing Policy.

2.1.1.2.3 Requisiti supplementari relativi al collocamento

Le Società che agiscono in qualità di collocatori di strumenti finanziari definiscono, implementano e mantengono processi e procedure efficaci per impedire che eventuali raccomandazioni in materia d'investimento sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri con il cliente-emittente.

Le Società non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici siano conformi a quanto stabilito dalla direttiva MIFID II in materia di incentivi.

¹ Come definiti nella Direttiva MIFID II, UE in materia di mercati di strumenti finanziari n. 2014/65

Global Policy Conflitti di Interesse

Nello specifico, le Società sono tenute ad implementare processi e procedure al fine di impedire:

- un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi non correlati prestati dall'impresa di investimento ("laddering");
- un'assegnazione effettuata ad un alto dirigente con funzioni esecutive o ad un responsabile aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento passato o futuro di incarichi di finanza aziendale ("spinning");
- un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di incarichi futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio della Società da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un responsabile aziendale.

2.1.1.2.4 Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri

Le Società predispongono procedure, sistemi e controlli per individuare e gestire i conflitti d'interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua adesione alla sottoscrizione di una nuova emissione, laddove la stessa Società percepisca commissioni, onorari o qualsiasi beneficio monetario o non monetario in relazione all'attività di emissione.

2.1.1.2.5 Requisiti supplementari relativi alla realizzazione di strumenti finanziari

Le Società devono implementare e mantenere procedure e misure volte a garantire che la realizzazione di strumenti finanziari sia conforme ai requisiti sull'adeguata gestione dei conflitti d'interesse, anche in materia di remunerazione.

Nello specifico, le Società che realizzano strumenti finanziari devono implementare una procedura che garantisca lo svolgimento di un'analisi ad hoc dei possibili conflitti d'interesse per evitare che i clienti finali subiscano effetti negativi qualora assumano un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta da Società del Gruppo o a quella che le Società del Gruppo intendono detenere in seguito alla vendita del prodotto d'investimento.

Conflitti derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business Conflicts")

Vengono definiti conflitti derivanti dall'attività aziendale i conflitti d'interesse relativi alla prestazione di servizi di investimento che si generano all'interno delle divisioni Corporate Investment Banking ("Divisione CIB"), Group Lending Office e delle strutture di Network dedicate ai clienti corporate. I servizi interessati sono i seguenti:

- consulenza alle imprese (ad es. in materia di struttura del capitale, strategia industriale e questioni correlate);
- consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese (ivi comprese le *fairness opinions*);
- alcune attività di finanziamento quali il leverage, structured e project finance; e
- attività di principal investment (ivi compresi l'acquisizione e il disinvestimento di partecipazioni) ed operazioni di debt-to-equity swap.

La due diligence relativa ai Business Conflicts deve essere condotta anche nel caso di clienti, persone fisiche o giuridiche, potenzialmente riconducibili a soggetti già clienti delle Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo sono tenute ad implementare processi e procedure che consentano di individuare preventivamente i conflitti d'interesse e a definire le conseguenti misure organizzative per gestirli correttamente. Tali misure comprendono l'informativa sui conflitti da fornire al cliente, ad esempio aggiungendo una clausola specifica al mandato, avvalendosi del supporto della competente funzione Legale ove necessario.

2.1.2 Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi

La gamma crescente di attività che molte imprese ed intermediari assicurativi svolgono simultaneamente ha determinato un aumento della possibilità che insorgano dei conflitti d'interesse tra tali attività e gli interessi dei loro clienti.

Global Policy Conflitti di Interesse

Le Società del Gruppo UniCredit che operano in veste di intermediari assicurativi (per tutte le tipologie di prodotti, quindi sia IBIPs che non-IBIPs²) devono implementare processi e procedure che garantiscano che, in tempo utile prima della stipula di un contratto assicurativo, il cliente riceva tutte le informazioni sui conflitti di interesse e la trasparenza previsti dalla relativa disciplina.³

Inoltre, le Società del Gruppo che, in veste di intermediari assicurativi, distribuiscono prodotti di investimento assicurativi implementano e mantengono efficaci processi e procedure che garantiscono l'adozione di tutte le misure organizzative finalizzate ad evitare che i conflitti d'interesse ledano gli interessi dei loro clienti finali. Tali disposizioni saranno commisurate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi distribuiti ed alla tipologia di distributore.

2.1.3 Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari

Le Società del Gruppo che emettono strumenti finanziari devono implementare processi e procedure per garantire l'informativa relativa ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo, in cui rientri anche la descrizione di eventuali conflitti d'interesse. Tale analisi deve essere svolta da Compliance con il supporto delle funzioni in possesso delle informazioni richieste in ciascuna Società, quali la Segreteria degli Organi societari ed il Legal Department.

2.1.4 Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark

Le Società che operano in veste di amministratori e/o contributori di financial benchmark devono implementare processi, procedure e controlli idonei ad evitare conflitti d'interesse.

Le Società che operano in veste di contributori sono soggette a conflitti d'interesse in virtù della discrezionalità nella fornitura dei dati di input e conseguentemente devono implementare processi e procedure che garantiscano sia la gestione di tali conflitti sia che i dati di input siano accurati, conformi ai requisiti dell'amministratore e possano essere convalidati.

A tal fine, le Società implementano processi adeguati a garantire la necessaria indipendenza dei contributi (quali procedure organizzative e chinese walls) e ne verificano periodicamente la congruità.

2.1.5 Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento

Le Società che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimento sono tenuti a garantire che le informazioni siano presentate in modo preciso ed a comunicare eventuali conflitti d'interesse.

Pertanto, le Società devono implementare processi e procedure ad hoc che impediscano l'utilizzo illecito di raccomandazioni in materia di investimento e comunichino qualsiasi conflitto d'interesse a livello di Gruppo in conformità alla *GOR - Raccomandazioni in materia di investimenti*.

2.1.6 Conflitti derivanti da attività e servizi bancari

Le Società devono implementare processi e procedure adeguati coerenti con i criteri di sana e prudente gestione definiti da UniCredit per la gestione del rischio di oggettiva ed imparziale valutazione delle operazioni di concessione di credito e di altre operazioni che interessano società nelle quali il Gruppo detiene una partecipazione significativa o soggetti vicini ai centri decisionali della Società.

Nello specifico, le Società del Gruppo devono implementare processi volti ad individuare ed a gestire potenziali conflitti di interesse derivanti dai seguenti casi:

- attività di rischio e conflitti d'interesse con Soggetti collegati;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle obbligazioni con Esponenti Bancari;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- conflitti d'interesse legati all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni in imprese non finanziarie e in investimenti indiretti in equity.

² Nella COI – Matrix allo stato tutti classificati come “Service / Activity: Distribution of financial and/or insurance products - COI Category: MiFID Conflict”

³ Si rimanda all'Articolo 19 della Direttiva (UE) 2016/97

Global Policy Conflitti di Interesse

Ulteriori standard di Gruppo relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative finalizzate a mitigarli sono descritti nella "Global Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse" e nelle relative norme interne implementate dalle Società del Gruppo.

2.1.6.1 *Conflitti relativi a partecipazioni detenute in imprese non finanziarie e investimenti indiretti in equity*

Le Società devono implementare processi e procedure, coerenti con i principi definiti da UniCredit, per l'individuazione di potenziali conflitti d'interesse tra le attività di investimento in imprese non finanziarie e le altre attività bancarie tipiche, in particolare la concessione di finanziamenti. Tali misure organizzative devono essere in grado di prevenire o mitigare il rischio che:

- le decisioni relative alla concessione di crediti o ad altre operazioni con imprese non finanziarie siano condizionate dal fatto che la stessa o un'altra Società del Gruppo detengano una partecipazione qualificata nella società che richiede il finanziamento; o
- le scelte relative all'acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie siano condizionate da finanziamenti di importo rilevante concessi dal Gruppo alla stessa impresa o ad altre imprese del suo stesso gruppo economico.

La Compliance di ciascuna Società implementerà i processi necessari per essere informata tempestivamente sulle partecipazioni qualificate detenuta dalla stessa Società e dal Gruppo al fine di poter valutare eventuali conflitti tra ciascuna di queste partecipazioni e le altre attività bancarie, in particolare la concessione di finanziamenti.

Ulteriori dettagli relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative in grado di attenuarli sono descritti nella "Global Policy in materia di partecipazioni ed investimenti indiretti in equity" e nelle relative procedure implementate dalle Società del Gruppo.

2.1.7 Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo

L'interesse personale esterno all'ambito lavorativo è l'interesse di un Dipendente in relazione a:

- accettazione di cariche societarie in società esterne al Gruppo (ivi comprese posizioni in Autorità di vigilanza, incarichi di governo o in organi di ordini/professionali, organizzazioni statali o della pubblica amministrazione, mercati regolamentati);
- detenzione di partecipazioni rilevanti;
- operazioni di business che coinvolgono il Gruppo, un suo cliente o un fornitore;
- incarichi professionali e manageriali esterni.

Le Società del Gruppo implementano processi e procedure per raccogliere dai Dipendenti le informazioni relative agli interessi personali esterni all'ambito lavorativo di costoro.

Nello specifico, al fine di evitare conflitti di interesse, i Dipendenti del Gruppo sono tenuti a dichiarare i propri interessi personali esterni all'ambito lavorativo e, nel rispetto della disciplina giuslavorista applicabile, a richiedere l'autorizzazione preventiva all'acquisizione o alla dismissione di interessi che possono generare un conflitto.

2.1.8 Conflitti di natura organizzativa

Nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali

La nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali all'interno del Gruppo, ossia:

- in Capogruppo o
- in due diverse Società del Gruppo o
- nella Capogruppo e in una Società del gruppo

richiede l'implementazione delle seguenti misure organizzative finalizzate a mitigare o gestire i connessi potenziali conflitti d'interesse:

Global Policy Conflitti di Interesse

- definire quale dei ruoli assunti dal Dipendente deve essere considerato il ruolo "principale", ad esempio assegnando specifici obiettivi nell'ambito della sua retribuzione variabile al fine di disincentivarlo da scelte di parte;
- evitare situazioni in cui misure o decisioni chiave relative a budget, obiettivi e retribuzioni siano assunte da uno dei soggetti che saranno interessati dalle stesse; o
 - garantire che le delibere/decisioni collegiali aventi oggetto o implicazioni di budget, obiettivi, performances e retribuzioni vengano prese con l'astensione del Dipendente in conflitto di interesse su tali argomenti.

Nomina di un Dipendente a membro di organismi aziendali

La nomina di un Dipendente a membro di un organismo aziendale in una o più Società partecipate e/o controllate del Gruppo deve essere valutata dalle funzioni competenti della Società nel rispetto dei vincoli normativi.⁴

La nomina di un Dipendente a titolo personale a membro di organismi aziendali di società esterne al Gruppo è regolamentata dal processo relativo agli interessi personali esterni dei dipendenti.

Conflitti derivanti da modifiche organizzative

Ciascuna Società deve implementare un processo interno che prevede la valutazione ex-ante di Compliance delle modifiche organizzative (quale ad esempio la creazione di nuove strutture), al fine di gestire eventuali conflitti derivanti dalla stessa.

2.1.9 Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni

Conflitti di Interesse in operazioni di business

Le Società devono implementare processi e procedure volte a evitare potenziali conflitti d'interesse in capo al dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa condotta per conto e nell'interesse del Gruppo se:

- il dipendente ha il potere di influire sull'esito dell'operazione di business; e
- un suo prossimo congiunto ha un interesse personale di qualsiasi natura nell'operazione; e/o
- il dipendente può concedere e/o trarre vantaggio, direttamente o indirettamente.

Pertanto le Società del Gruppo devono implementare processi e procedure che valutino:

- la natura e l'entità dell'operazione proposta;
- il potenziale conflitto del Dipendente nell'operazione;
- il probabile beneficio che il Dipendente concede e/o trae dall'operazione;
- se a trarre beneficio è un prossimo congiunto del Dipendente, quale è il legame di parentela e il livello di influenza del Dipendente sul familiare;
- se tale potenziale conflitto abbia impatti significativi sulle responsabilità del Dipendente.

Interessi relativi a fornitori esterni o del Gruppo

Il processo di selezione di fornitori esterni, oltre ad i rischi di reati amministrativi e penali come la corruzione, deve presidiare i conflitti d'interesse che recano pregiudizio al Gruppo ed ai relativi Stakeholder.

A tal fine detto processo comprende la verifica di eventuali finanziamenti concessi dal Gruppo a fornitori esterni e le attività specifiche di screening richieste dalla *Global Process Regulation - Gestione outsource* e dalla *Global Policy - Anticorruzione*.

Oltre al rispetto di tutte le Rule di Gruppo relative all'outsourcing, il processo in argomento deve sia prevedere l'inclusione di clausole contrattuali predefinite in materia di conflitto di interesse anche in assenza di obblighi normativi specifici, sia rimandare ad un questionario specifico per la raccolta delle principali informazioni sul fornitore.

⁴ In particolare si fa riferimento all'art. 2391 del Codice Civile Italiano ed alla Circolare della Banca d'Italia Nr. 285

Global Policy Conflitti di Interesse

L'esternalizzazione di attività disciplinate dalla Global Policy - La prestazione dei servizi e delle attività di investimento ai sensi della normativa MIFID II deve essere conforme alla relativa normativa esterna e linee guida.

Per quanto concerne le operazioni infragrupo, il rispetto delle disposizioni sui conflitti d'interesse discende dall'implementazione di tutte le Rules di Gruppo.

2.2 Misure organizzative

Al fine di evitare o almeno ridurre il rischio di ledere gli interessi dei clienti, le Società devono dotarsi delle seguenti Misure organizzative di Gruppo:

- definizione della struttura organizzativa;
- implementazione delle Rules di Gruppo e/o di altri regolamenti interni specifici;
- formalizzazione di processi e/o funzioni specifici dedicati alla gestione dei conflitti d'interesse.

Per ulteriori informazioni si veda l'Allegato 1.

2.3 Comunicazione sui conflitti d'interesse

Le Società devono implementare processi e procedure per effettuare in modo continuativo la due diligence sull'efficacia delle misure per identificare, evitare, gestire ed attenuare le conseguenze di conflitti d'interesse in funzione delle attività prestate.

Sulla base di quanto previsto nella presente Rule, ciascuna Società deve formalizzare ed implementare un processo di escalation sui conflitti d'interesse che consideri i casi in cui le misure organizzative non siano sufficienti a impedire che sia arrecato danno ai clienti o ad assicurare loro la migliore tutela. Tale processo deve tenere in considerazione:

- le strutture da coinvolgere nel processo (valutando la possibilità, ove opportuno, di istituire un comitato);
- l'identificazione delle tipologie di conflitti di interesse che richiedono una decisione manageriale;
- la formalizzazione di possibili processi specifici di escalation.

Laddove le disposizioni adottate per non ledere gli interessi del cliente non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che i rischi derivanti dai conflitti di interesse saranno scongiurati, prima di intraprendere attività per loro conto, le Società forniranno ai Clienti informativa chiara sulla natura generale e/o sulle fonti dei conflitti d'interesse nonché sulle misure intraprese per attenuare tali rischi.

In base alla normativa applicabile, ciascuna Società deve definire quali conflitti d'interesse richiedono la comunicazione ai clienti, oltre alla formulazione adeguata da utilizzare in tali comunicazioni.

Informare un cliente dell'esistenza di un conflitto d'interesse non solleva la Società dal proprio dovere di implementare e garantire efficienti misure organizzative di gestione dello stesso.

La comunicazione più appropriata sarà determinata caso per caso in base a: la tipologia del servizio prestato; la natura del conflitto d'interesse; il livello di conoscenza e di esperienza reciproci delle parti interessate; e l'insieme di tutti gli obblighi normativi in vigore per ciascun prodotto.

2.4 Record keeping

In conformità alle leggi e regolamenti applicabili, ciascuna Società è tenuta ad implementare ed aggiornare tempestivamente il registro dei potenziali ed effettivi conflitti d'interesse utilizzando un Tool IT dedicato, ove disponibile, o comunque utilizzando un supporto durevole.